

# C.S.N.

## Centro Studi Network

### Consulenti aziendali d'Italia

**A cura Studio della Penna – Napoli**

**dott. Paolo Prezioso**

**[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)**

fonte: Il sole 24 Ore, lunedì 15 dicembre 2014

## NORME E TRIBUTI

**– “Termini “doppi”, ultima chiamata”:** Ancora pochi giorni (entro la fine dell’anno) per notificare gli accertamenti con i termini raddoppiati in presenza di reati tributari, senza la necessità di presentare la denuncia entro la scadenza ordinaria. Oltre agli accertamenti per il periodo d’imposta 2009, scadono anche le rettifiche relative ad annualità precedenti (fino al 2005, o al 2003 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) nel caso in cui sia stato commesso un reato tributario. Dal nuovo anno la bozza del decreto di riforma sull’abuso del diritto e sui reati tributari prevede che il raddoppio scatti solo se la denuncia è stata inoltrata alla Procura competente entro i termini ordinari di decadenza. Sono stati considerati fuori tempo massimo gli atti emessi per delitti prescritti o archiviati e quelli relativi all’IRAP.

**– “Trasparenza, l’ora della scelta”:** Entro il 31 dicembre i soggetti che intendono optare per il **regime di tassazione in trasparenza** previsto dagli articoli 115 e 116 del Tuir possono farlo avvalendosi delle vecchie regole. Secondo il Decreto semplificazioni l’opzione verrà gestito all’interno della dichiarazione dei redditi e non più attraverso l’invio di un modulo separato.

L'opzione può essere esercitata dalle Srl con un volume di ricavi non superiore alla soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore (5.164.568 euro) e composte da una compagine societaria di sole persone fisiche (numero di soci non superiori a 10 o a 20 in caso di società cooperative) e dalle società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali, ciascuna con una partecipazione agli utili e diritti di voto in assemblea non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

L'opzione dura tre anni e deve essere esercitata in modo espresso entro il primo dei tre periodi d'imposta della società partecipata. L'adesione va comunicata da ciascuno dei soci (raccomandata a/r alla società) e dalla società partecipata, sulla quale gravano gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando l'apposito modulo.

In caso di errore nell'indicazione dei dati di un socio nella comunicazione dell'opzione per la **“piccola trasparenza”** non pregiudica la validità della stessa a condizione che il socio effettivo abbia inviato raccomandata alla società; l'anomalia potrà essere regolarizzata attraverso una comunicazione scritta. In caso di **omessa comunicazione** nei termini da parte della società partecipata è possibile regolarizzare la violazione attraverso l'istituto della *remissione in bonis* sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza.

**“Professionisti, fuori da Unico ristoranti e alberghi spesati”:** Il Dlgs 175/2014 prevede che le spese alberghiere e di vitto sostenute direttamente dal committente in favore del professionista non costituiranno più compensi in natura per il professionista; tali spese di conseguenza si “fermeranno” nella contabilità del committente, costituendo un costo che segue le regole generali di inerenza e di competenza mentre il professionista non fattura il loro importo. Il Decreto suddetto però non tratta delle spese di viaggio che si ritiene, secondo una presunzione logica e sistematica, che anche a tali oneri si applichi lo stesso trattamento di quelli positivamente disciplinati. Per quanto riguarda la deducibilità integrale e le limitazione delle spese sostenute dal professionista e analiticamente addebitate in fattura nulla è stato stabilito. Infine i comportamenti tenuti in passato in aderenza alla nuova disciplina potrebbero essere sanzionati, pur in assenza di pregiudizio per l'Erario.

**“Liti definite senza limiti del Fisco”**: In tema di **definizione delle liti pendenti**, La Ctr Lombardia, con la sentenza N° 5176/1/14, ha ribadito il principio per cui le circolari dell’Agenzia delle Entrate, interpretative delle disposizioni di legge, non vincolano il contribuente, né l’amministrazione e le commissioni tributarie perché non costituiscono fonti di diritto da rispettare. Secondo i giudici è valida la definizione della lite pendente al 1°maggio 2011 anche se la sentenza è passata in giudicato tra il 2 maggio e il 5 luglio 2011. Va disattesa la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate per cui sarebbero definibili solo le liti pendenti al 6 luglio 2011.

## L’ESPERTO RISPONDE

**“Società tra professionisti con formula variabile ”**: L’esercizio in comune delle professioni può avvenire utilizzando diverse forme di “associazionismo”. Oltre alla società tra professionisti (STP) resta la possibilità di costituire anche altre forme di società o associazioni. *(In allegato lo schema : Un quadro per scegliere)*

Napoli 15.12.2014

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli            ROMA

[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)